



*Il Ministro dell'Interno  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTO** il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- VISTO** l'articolo 35-*quater* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni;
- VISTO** l'articolo 1, comma 540, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che riconosce ai Comuni, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti, incrementando a tal fine il fondo di cui al citato articolo 35-*quater* del decreto legge n. 113/2018;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 540, della legge n. 160/2019, la misura del contributo spettante a ciascun Comune è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTE** le *Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata*, di cui all'art. 2 del citato decreto legge n. 14/2017, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018;
- VISTE** le *Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana*, di cui all'art. 5, del citato decreto legge n. 14/2017, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 26 luglio 2018;
- RITENUTO** di ripartire il contributo previsto per il triennio 2020/2022 sulla base della popolazione regionale al 1° gennaio 2020, secondo i dati ISTAT, destinando le risorse alle progettualità dei Comuni previa analisi delle specifiche situazioni locali e delle connesse necessità di intervento;
- ATTESO** che, con decreto in data 16 dicembre 2020 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per i servizi di ragioneria, del Ministero dell'Interno, si è provveduto a ripartire il contributo, pari complessivamente a euro 5.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020, tra le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, tenendo conto della popolazione regionale in base ai dati ISTAT;





*Il Ministro dell'Interno  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**DECRETA**

**Art. 1**

*(Ripartizione delle risorse su base regionale e obiettivi del finanziamento)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, pari complessivamente a 15 milioni di euro per il triennio 2020/2022 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) sono finalizzate alle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti;
2. Le risorse sono ripartite, nel triennio, in rapporto alla popolazione regionale in base ai dati Istat (allegato A) e sono destinate al finanziamento delle progettualità dei Comuni, previa analisi, a livello regionale, delle specifiche situazioni locali e delle connesse necessità di intervento;
3. Il contributo è destinato al finanziamento di progettualità integrate triennali, funzionali alla prevenzione e contrasto della vendita e della cessione di sostanze stupefacenti attraverso complessivi interventi, che possono prevedere il rafforzamento delle attività di controllo da parte della polizia locale nonché iniziative di tipo formativo da parte degli enti locali, anche mediante lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.

**Art. 2**

*(Presentazione ed esame delle domande)*

1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del Capoluogo di regione, d'intesa con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle rispettive province, procede, anche sulla base degli indici di delittuosità in materia di stupefacenti, all'analisi e valutazione delle specifiche situazioni locali, definendo un piano di azione regionale con valenza triennale, che prevede il riparto provinciale delle risorse assegnate per il territorio regionale, curandone il successivo inoltro al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi di ragioneria e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in attuazione del piano di azione regionale, acquisisce le istanze dei Comuni interessati alla realizzazione delle iniziative.
3. L'istanza del Comune deve essere corredata della scheda relativa al progetto triennale con la descrizione di ogni singola iniziativa proposta e delle relative voci di spesa.
4. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo sottopone le proposte progettuali al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ne valuta la coerenza rispetto alle finalità dell'iniziativa indicata. Entro venti giorni dalla presentazione della





*Il Ministro dell'Interno  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

domanda, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo approva il progetto ovvero invita il Comune a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni, fissando all'uopo un termine non superiore a dieci giorni.

5. I progetti approvati vengono trasmessi alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del Capoluogo di regione, che ne cura il successivo inoltro al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi di ragioneria e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del Capoluogo di regione, d'intesa con le Prefetture delle altre province, procede alla redistribuzione delle eventuali somme non utilizzate per finanziare altre proposte progettuali.
6. Resta ferma la responsabilità del Comune in relazione all'osservanza di tutte le norme che regolano i singoli interventi e all'attuazione degli stessi.

**Art. 3**

*(Erogazione delle risorse e rendicontazione)*

1. Il Dipartimento della Pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria, ricevuto il piano d'azione unitamente ai progetti approvati e verificata la compatibilità finanziaria dell'intervento con le risorse del fondo, notifica al Comune interessato, per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione, l'avvenuto accoglimento della domanda e lo informa sulle modalità di erogazione delle risorse.
2. Il Dipartimento della Pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria può disporre verifiche presso il Comune beneficiario, per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, al fine di verificare la legittimità della spesa nonché il corretto impiego delle somme relativamente alla specifica destinazione per la quale sono state erogate.
3. Con successiva circolare possono essere fornite ulteriori indicazioni operative circa lo svolgimento delle procedure previste nel presente decreto.

**Art. 4**

*(Pubblicazione del decreto)*

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella Sezione Amministrazione trasparente.

Roma,

IL MINISTRO  
DELL'INTERNO  
Lamorgese

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Franco



Allegato A